



Comunicato ai fornitori di servizi esteri

1. Registrazione come contribuente IVA in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein

Chi fornisce prestazioni di qualsiasi genere (montaggio, manutenzione, pulizia, lavori di programmazione, messa in servizio, ecc.) verso pagamento di una controprestazione deve informarsi se deve farsi registrare come contribuente IVA in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Per “territorio svizzero” s’intendono il territorio della Svizzera, senza le valli di Samnaun e Sampuoir¹, nonché i territori del Principato del Liechtenstein e del comune di Büsingen.

L’obbligo di iscrizione come contribuente vige altresì per il fornitore di servizi estero, purché questo svolga un’attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate e le sue prestazioni di servizi sul territorio svizzero superino complessivamente franchi 75'000 annui.

Ogni fornitore di servizi è responsabile di chiarire l’eventuale obbligo di pagare l’IVA e, se del caso, è tenuto a notificarsi spontaneamente entro 30 giorni dall’inizio dell’avvio della sua attività in Svizzera presso uno dei servizi riportati di seguito se si attende che il fatturato all’interno del Paese supererà franchi 75'000 nel corso dei dodici mesi successivi. Ulteriori informazioni in merito all’assoggettamento figurano nell’opuscolo speciale “Assoggettamento all’IVA” edito dai due servizi e disponibile sul loro sito internet.

Fornisce prestazioni principalmente in Svizzera o a Büsingen

Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale IVA
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna, Svizzera
Tel. ++41 31 322 21 21
Fax ++41 31 325 71 38
Internet www.estv.admin.ch

Fornisce prestazioni principalmente nel Principato del Liechtenstein

Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein
Divisione Imposta sul valore aggiunto
Lettstrasse 37, 9490 Vaduz
Principato del Liechtenstein
Tel. +423 236 68 17, **fax** +423 236 68 65
Internet www.llv.li/amtstellen/llv-stv-mehrwertsteuer.htm

2. Imposta sull’importazione di beni

All’atto dell’importazione di beni l’Amministrazione federale delle dogane riscuote l’IVA.

Se con i beni importati il fornitore estero fornisce sul territorio svizzero lavori per conto di terzi e se al momento dell’importazione non è registrato come contribuente IVA in Svizzera, l’imposta viene calcolata sulla controprestazione totale (controprestazione per i beni e per i lavori eseguiti). Negli altri casi, l’imposta viene calcolata sulla controprestazione, risp. sul valore di mercato dei beni importati.

Nella controprestazione o nel valore di mercato sono inclusi i costi accessori fino al primo luogo di destinazione in Svizzera (p.es. spese di trasporto e di sdoganamento) sempre che essi non siano già inclusi.

Maggiori informazioni in merito sono reperibili sul sito Internet dell’Amministrazione federale delle dogane nel documento 52.02 “Forniture su contratto d’appalto” (Temi > Imposte e tributi > Imposta sul valore aggiunto): www.ezv.admin.ch

¹ Queste valli sono però considerate territorio svizzero per quel che riguarda le prestazioni di servizi nonché le prestazioni del settore alberghiero e della ristorazione.